



## COMUNE DI BOVEGNO

(Provincia di Brescia)

Piazza Giuseppe Zanardelli 1 – 25061

Tel. 030/926148 - Fax. 030/926774 - CF: 00868380171 P.IVA: 00584210983

www.comune.bovegno.bs.it

### AREA DEL SEGRETARIO COMUNALE

#### DETERMINAZIONE

**N. 61 DEL 17-04-2026**

**Responsabile: Dott. Alberto Lorenzi**

**Oggetto: REVOCA CONCORSO PUBBLICO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO AI SENSI DELL'ART. 16 L.56/87 PER L'ASSUNZIONE DI N.1 (UNO) OPERATORE - AREA DEGLI OPERATORI PER I SERVIZI MANUTENTIVI CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO approvato con determinazione del responsabile del servizio personale segretario comunale generale n.49 del 1 aprile 2026**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi n. 2 del 04/02/2024, a norma dell'art. 50 comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, con il quale il segretario comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Personale a' sensi dell'art. 97 comma 4 lettera d) del tuel d. lgs. N. 267/2000 con conferimento di tutti i poteri e le competenze a' sensi dell'art. 107 comma 2 lettera b) del tuel medesimo in materia di responsabilità delle procedure di concorso, dell'art. 109 comma 2 d. lgs. N. 267/2000, dell'art. 4 comma 2 del testo unico in materia di personale d. lgs. N. 165/2001 e dell'art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001 (Vedi T.A.R. Toscana, sez. II, 25.7.2006, n. 3218; Consiglio di Stato sez. V 18/2/2013 n. 968: è illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all'evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale;

Vista la determinazione del responsabile del servizio personale segretario comunale generale n.49 del 1 aprile 2026 recante **AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO AI SENSI DELL'ART. 16 L.56/87 PER L'ASSUNZIONE DI N.1 (UNO) OPERATORE - AREA DEGLI OPERATORI PER I SERVIZI MANUTENTIVI – CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO;**

Atteso che si pone la necessità di **revocare il sullodato avviso ed il concorso in argomento** per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in quanto, *melius re perpensa*, ad una più attenta valutazione, il bando va riformulato per sopravvenute cause ostative che procedono da una diversa valutazione di interesse pubblico ed organizzativo in virtù delle quali l'ente comune di Bovegno intende modificare i requisiti e le caratteristiche del profilo professionale del posto da coprire.

Atteso che il giudice amministrativo ha affermato che la revoca rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione datrice di lavoro, che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso (tra le tante Cons. Stato, n. 522/2019, Cons. Stato, n. 2838/2013), precisando, inoltre, come in questi casi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata. Vedi anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 15 settembre 2020) 4 novembre 2020, n. 24614. Vedi anche Cons. Stato, Sez. VII, 29/12/2022, n. 11542: è legittima la revoca di una procedura concorsuale quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messi a concorso. *“Per giurisprudenza costante, che il Collegio condivide, fino a quando la stipula del contratto di lavoro non muti la posizione giuridica in capo al lavoratore, da interesse legittimo in diritto soggettivo, permane in capo all'amministrazione una ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale.*

*“È pacifico in giurisprudenza che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva” (Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 554 che richiama id. Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554, id. Sez. V, 21 ottobre 2009, n. 6508; id. sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 184).”*

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal competente Responsabile del Servizio in uno con la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000.

### **CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA COMPETENZA.**

Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. Cons. Stato Sez. IV, 11-10-2016, n. 4181

Con l'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali) le competenze inerenti alla gestione amministrativa, per gli enti comunali e provinciali, sono state traslate dalla potestà dell'organo politico a quella dei dirigenti.

L'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) assegna ai dirigenti/Responsabili del Servizio, la direzione degli uffici e dei servizi, ossia tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, ivi compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

**Personale:** la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di **nomina delle commissioni esaminatrici** vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della c.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.

VISTI:

- l'art. 107 II° comma lettera e) del T.U. enti locali D.Lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione;

- l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza (...)";

- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.". L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/Responsabili dei Servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. L'art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 165 – nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico- amministrativo - ha conferito ai dirigenti/responsabili dei servizi il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego, (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7007; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3218);

- l'art. 70 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale "(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la narrativa e trasporre nel dispositivo del presente atto quanto argomentato in premessa quale corredo motivazionale ed enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto dai quali è dato evincere le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;

- 2) Di revocare con effetto e vigenza immediati, dalla data di assunzione del presente atto, per le ragioni tutte di fatto e di diritto evidenziate ed illustrate in premessa e che qui s'intendono richiamate, **l'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO AI SENSI DELL'ART. 16 L.56/87 PER L'ASSUNZIONE DI N.1 (UNO) OPERATORE - AREA DEGLI OPERATORI PER I SERVIZI MANUTENTIVI – CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO approvato con determina del Responsabile del Servizio Personale Segretario Comunale n.49 del 1 aprile 2026 ed il relativo procedimento in corso sul SIUL;**
- 3) Di annullare e revocare pertanto la procedura di assunzione di n.1 (uno) operatore - area degli operatori per i servizi manutentivi - con contratto a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato a decorrere dal 01/05/2026 mediante procedura di selezione del personale attraverso l'utilizzo della piattaforma Sistema Informativo Unitario Lavoro (SIUL), così come previsto nello schema di avviso "Allegato C – ART19 - Avviamento a selezione";
- 4) Di dare atto che tutti gli atti conseguenti ed inerenti l'attuazione del presente determinato sono di esclusiva competenza del competente Responsabile del Servizio a mente degli articoli 107 commi 2 e 3 del testo unico enti locali e dell'art. 4 comma 2 del testo unico in materia di pubblico impiego D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:
  - a) all'albo pretorio informatico del Comune di Valvestino (BS) per 15 giorni consecutivi;
  - b) nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello Bandi di concorso, del sito internet del Comune di Valvestino, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
  - c) Sul portale dei concorsi della pubblica amministrazione inPA
- 6) DI DARE ATTO che il sottoscritto, Segretario generale e Responsabile del servizio, è Responsabile del procedimento concorsuale - afferente al Settore Personale – Parte Giuridica e dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, seppur non comporta spesa, viene nondimeno sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale a' sensi degli articoli 153 comma 5 e 183 commi 7 e 9 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000, in ordine ai riflessi indiretti che il provvedimento monocratico in argomento provoca sul bilancio.
- 9) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 in ordine all'accertamento preventivo del programma dei

pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa e la compatibilità con gli stanziamenti di cassa;

- 10) Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo, una volta acquisito il visto di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio a' sensi dell'art. 153 comma 5 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa, diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line*, con il dare atto che le disposizioni che riguardano il conseguimento dell'efficacia dei provvedimenti; per il principio di legalità, si applicano soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall'art. 134 D.Lgs 267 del 2000 (T.U. Enti locali), e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124 (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, n. 978/2013).Cons. Stato Sez. V, 03 - 02-2015, n. 515 e Cons. Stato Sez. V, 11-05-2017, n. 219;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si comunichi il presente provvedimento:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- all'ufficio segreteria ai fini delle pubblicazioni sopramenzionate

#### **AVVERTE**

*Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):*

*- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000 e dal D.lgs. 02.07.2010, n. 104 , che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.*

*- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.*

Il Responsabile dell'Area  
Dott. Alberto Lorenzi

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*